



Roma, 21 SET. 2012

Presidenza
del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI
GIURIDICI E LEGISLATIVI

8442

N.° DAGL/51040/10.3.101

Risposta al Foglio del

N.°

FAX

A TUTTI I CAPI
UFFICIO LEGISLATIVO

LORO SEDI

Al Ragioniere Generale
dello Stato

R O M A

OGGETTO: schema di decreto legislativo recante le sanzioni per la violazione delle disposizioni derivanti dal Regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra
(ESAME PRELIMINARE)
(AFFARI EUROPEI - GIUSTIZIA)

Ai fini di cui all'art. 2, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'art. 3, comma 4, del D.P.C.M. 10 novembre 1993, si trasmette lo schema del provvedimento in oggetto, da sottoporre al Consiglio dei Ministri, previo esame del Preconsiglio.

d'ordine del
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE LE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DERIVANTI DAL REGOLAMENTO (CE) N. 842/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 17 MAGGIO 2006 SU TALUNI GAS FLUORURATI AD EFFETTO SERRA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, e, in particolare, l'articolo 14;

VISTA la legge 15 dicembre 2011, n. 217 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2010, e, in particolare, l'articolo 1;

VISTO il regolamento (CE) n.842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra e, in particolare, l'articolo 13;

VISTO il regolamento n. 1493/2007 della Commissione del 17 dicembre 2007 che istituisce, a norma del regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, il formato della relazione che deve essere presentata dai produttori, importatori ed esportatori di taluni gas fluorurati ad effetto serra;

VISTO il regolamento n. 1494/2007 della Commissione del 17 dicembre 2007 che stabilisce, conformemente al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, la forma delle etichette e i requisiti di etichettatura ulteriori per i prodotti e le apparecchiature contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra;

VISTO il regolamento n. 1497/2007 della Commissione del 18 dicembre 2007 che stabilisce, conformemente al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti standard di controllo delle perdite per i sistemi di protezione antincendio fissi contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra;

VISTO il regolamento n. 1516/2007 della Commissione del 19 dicembre 2007 che stabilisce, conformemente al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti standard di controllo delle perdite per le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra;

VISTO il regolamento n. 303/2008 della Commissione del 2 aprile 2008 che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle imprese e del personale per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra;

VISTO il regolamento n. 304/2008 della Commissione del 2 aprile 2008 che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle imprese e del personale per quanto concerne gli impianti fissi di protezione antincendio e gli estintori contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra;

VISTO il regolamento n. 305/2008 della Commissione del 2 aprile 2008 che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione del personale addetto al recupero di taluni gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione;

VISTO il regolamento n. 306/2008 della Commissione del 2 aprile 2008 che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione del personale addetto al recupero di taluni solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature;

VISTO il regolamento n. 307/2008 della Commissione del 2 aprile 2008 che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi per i programmi di formazione e le condizioni per il riconoscimento reciproco degli attestati di formazione del personale per quanto concerne gli impianti di condizionamento d'aria in determinati veicoli a motore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra;

VISTO il regolamento n. 308/2008 della Commissione del 2 aprile 2008 che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, il formato della notifica dei programmi di formazione e certificazione degli Stati membri;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, concernente le modalità di attuazione del regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del.....;

SULLA PROPOSTA del Ministro per gli affari europei e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

ART. 1
(Campo di applicazione)

1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006, di seguito denominato 'regolamento', e ai regolamenti (CE) n. 1493/2007, n. 1494/2007, n. 1497/2007, n. 1516/2007, n. 303/2008, n. 304/2008, n. 305/2008, n. 306/2008, n. 307/2008 e n. 308/2008, come attuati dal decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43.

ART. 2
(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento e all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43.

ART. 3
(Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 842/2006 in materia di contenimento delle perdite di gas fluorurati)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non ottempera agli obblighi di controllo di cui all'articolo 3, paragrafi 2, 3, e 4, del regolamento, in conformità a quanto disposto dai regolamenti (CE) n. 1497/2007 e n. 1516/2007, in quanto applicabili, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 7.000,00 euro a 100.000,00 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che nelle attività di controllo delle perdite di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento non si avvale di persone in possesso del pertinente certificato di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, ovvero di cui agli articoli 10 e 14 dello stesso decreto, ove applicabili, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 7.000,00 euro a 100.000,00 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che nelle attività di riparazione delle perdite di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1516/2007 e all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1497/2007, in quanto applicabili, non si avvale di persone in possesso del pertinente certificato di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, ovvero di cui agli articoli 10 e 14 dello stesso decreto, ove applicabili, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 7.000,00 euro a 100.000,00 euro.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non tiene il registro dell'apparecchiatura di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1516/2007 o il registro del sistema di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n.1497/2007 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 7.000,00 euro a 100.000,00 euro.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che tiene i registri di cui al comma 4 in modo incompleto, inesatto o comunque non conforme alle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento, nonché di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1497/2007 e all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1516/2007, in quanto applicabili, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 7.000,00 euro a 100.000,00 euro. La stessa sanzione si

applica qualora l'operatore non rispetti il formato di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43.

6. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non mette a disposizione dell'autorità competente, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, o della Commissione europea i registri di cui al comma 4, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 5.000,00 euro.

ART. 4

(Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. 842/2006 in materia di recupero di gas fluorurati)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento, che non si avvale di persone in possesso del certificato di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, ovvero, nei casi applicabili, a quello di cui agli articoli 10 e 14 dello stesso decreto, nell'attività di recupero di gas fluorurati dalle apparecchiature, durante la loro riparazione e manutenzione, al fine di assicurarne il riciclaggio, la rigenerazione o la distruzione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 7.000,00 euro a 100.000,00 euro. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa in materia di rifiuti.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, le imprese che effettuano il recupero dei gas fluorurati dagli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2006/40/CE, impiegando personale non in possesso dell'attestato di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, ovvero a quello di cui all'articolo 14 dello stesso decreto sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 7.000,00 euro a 100.000,00 euro. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa in materia di rifiuti.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, il proprietario di un contenitore di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento, che non provvede affinché i gas fluorurati ivi contenuti siano recuperati, al fine di assicurarne il riciclaggio, la rigenerazione o la distruzione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 7.000,00 euro a 100.000,00 euro. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa in materia di rifiuti.

ART. 5

(Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 842/2006 a carico delle imprese)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, le imprese che effettuano le attività di cui agli articoli 3 e 4, paragrafo 1, del regolamento, e che, nell'ambito di tali attività, prendono in consegna gas fluorurati ad effetto serra utilizzando personale non in possesso del pertinente certificato di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, ovvero di cui agli articoli 10 e 14 dello stesso decreto, ove applicabili, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, le imprese che svolgono le attività disciplinate dai regolamenti (CE) n. 303/2007 e n.304/2007 senza essere in possesso del pertinente certificato di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, ovvero di cui agli articoli 10 e 14 dello stesso decreto, ove applicabili, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro.

ART. 6

(Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 842/2006 in materia di trasmissione delle informazioni)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore, l'importatore o l'esportatore che non trasmette la relazione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento, nel termine ivi previsto, alla Commissione europea ed all'Autorità competente di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 10.000,00 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore, l'importatore o l'esportatore che trasmette la relazione di cui al comma 1 incompleta, inesatta o comunque non conforme alle disposizioni di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1493/2007 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 10.000,00 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non ottempera agli obblighi di trasmissione delle informazioni di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, nel termine ivi previsto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 10.000,00 euro.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque trasmette le informazioni di cui al comma 3 in modo incompleto, inesatto o comunque non conforme alle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 10.000,00 euro.

ART. 7

(Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 7 del regolamento (CE) n. 842/2006 in materia di etichettatura dei prodotti e delle apparecchiature)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque immette in commercio i prodotti di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento, sprovvisti dell'etichetta ivi prevista è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 50.000,00 euro. La stessa sanzione si applica nel caso in cui l'etichetta non sia conforme al formato di cui al regolamento (CE) n. 1494/2007.

ART. 8

(Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 8 del regolamento (CE) n. 842/2006 in materia di controllo dell'uso)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque utilizza esafluoruro di zolfo o preparati a base di esafluoruro di zolfo nella pressofusione del magnesio, salvo qualora la quantità di esafluoruro di zolfo utilizzata sia inferiore a 850 chilogrammi l'anno, è punito con l'arresto da tre mesi a nove mesi o con l'ammenda da 50.000,00 euro a 150.000,00 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque utilizza esafluoruro di zolfo o preparati a base di esafluoruro di zolfo per il riempimento degli pneumatici, è punito con l'arresto da tre mesi a nove mesi o con l'ammenda da 50.000,00 euro a 150.000,00 euro.

ART. 9

(Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 9 del regolamento (CE) n. 842/2006 in materia di immissione in commercio)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque immette in commercio prodotti e apparecchiature che contengono gas fluorurati ad effetto serra elencati nell'allegato II del Regolamento o il cui funzionamento dipende da tali gas, salvo che sia dimostrabile che la data di fabbricazione è successiva all'entrata in vigore del relativo divieto di immissione in commercio, è punito con l'arresto da tre mesi a nove mesi o con l'ammenda da 50.000,00 euro a 150.000,00 euro.

ART. 10

(Violazione degli obblighi in materia di iscrizione al Registro)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, le imprese di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, che non ottemperano agli obblighi di iscrizione al registro, di cui all'articolo 13 dello stesso decreto, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 10.000,00 euro.

ART. 11

(Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie)

1. Ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n.689.
2. L'attività di vigilanza e di accertamento, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1, è esercitata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

ART. 12

(Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie)

1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui all'articolo 11 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.

ART. 13

(Disposizioni finanziarie)

1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. I soggetti pubblici interessati svolgono le attività previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

ART. 14

(Disposizione finale)

1. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n.689, e successive modificazioni.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana ed è fatto obbligo, a chiunque spetti, d'osservarlo e di farlo osservare.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente schema di decreto legislativo è stato predisposto, ai sensi dell'articolo 1 della legge 15 dicembre 2011, n. 217 (Legge comunitaria 2010), che prevede una delega al Governo per adottare la disciplina sanzionatoria per le violazioni degli obblighi introdotti dai regolamenti comunitari pubblicati alla data della sua entrata in vigore, al fine di introdurre le sanzioni per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n.842/2006 ed ai regolamenti (CE) n. 1493/2007, n. 1494/2007, n. 1497/2007, n. 1516/2007, n. 303/2008, n. 304/2008, n. 305/2008, n. 306/2008, n. 307/2008 e n. 308/2008, come attuati dal decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43.

I citati regolamenti (CE) n.303/2008, n.304/2008, n.305/2008, n.306/2008, n.307/2008, n.308/2008, n.1493/2007, n.1494/2007, n.1497/2007, n.1516/2007 sono, infatti, regolamenti attuativi del regolamento (CE) n.842/2006 che definiscono gli aspetti tecnici di alcune sue disposizioni.

In particolare, il regolamento (CE) n.842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra (di seguito denominato "regolamento") prevede una serie di disposizioni che hanno come obiettivo la riduzione delle emissioni dei tre gruppi di gas fluorurati ad effetto serra contemplati dal protocollo di Kyoto: gli idrofluorocarburi (HFC), i perfluorocarburi (PFC) e l'esafluoruro di zolfo (SF₆) utilizzati in alcune tipologie di apparecchiature e applicazioni industriali.

Il predetto regolamento mira a ridurre le emissioni di tali gas principalmente attraverso:

- il contenimento delle perdite e il loro recupero al fine di assicurarne il riciclaggio, la rigenerazione o la distruzione (articoli 3 e 4);
- la certificazione del personale e delle imprese coinvolte nelle suddette attività (articolo 5);
- il controllo dell'uso dell'esafluoruro di zolfo (articolo 8);
- il divieto di immissione sul mercato di taluni prodotti e apparecchiature che contengono tali gas o il cui funzionamento dipende da essi (articolo 9).

Il regolamento (CE) n.842/2006, inoltre, prevede, all'articolo 13, l'obbligo per gli Stati membri di definire un sistema sanzionatorio per la violazione delle proprie disposizioni.

Il regolamento è integrato da 10 regolamenti della Commissione europea (atti di esecuzione)¹.

Con il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, è stata data attuazione al citato regolamento, ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 13 sulle sanzioni, per cui si rende necessaria l'adozione del presente provvedimento.

Si illustrano di seguito gli articoli dello schema di decreto legislativo.

- **Articolo 1.** Individua il campo di applicazione, ovvero la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 842/2006 e successivi atti di esecuzione, come attuati dal decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43.

1. **Articolo 2.** Precisa che, ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento e all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43.

¹

- **Articolo 3.** Individua le sanzioni per la violazione da parte degli operatori degli obblighi in materia di contenimento delle perdite di gas fluorurati. In particolare:
 - a) al comma 1 stabilisce le sanzioni da applicare agli operatori che non ottemperano, in conformità ai regolamenti (CE) nn. 1497/2007 e 1516/2007, agli obblighi di controllo per l'individuazione delle perdite di tali gas nei sistemi di protezione antincendio fissi e nelle apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore;
 - b) al comma 2 stabilisce le sanzioni da applicare agli operatori che non si avvalgono di persone certificate ai sensi del citato decreto 27 gennaio 2012, n. 43, per effettuare le attività di controllo di cui al precedente comma 1;
 - c) al comma 3 stabilisce le sanzioni da applicare agli operatori che non si avvalgono di personale certificato ai sensi del citato decreto 27 gennaio 2012, n. 43, per effettuare le attività di riparazione delle perdite dai sistemi di protezione antincendio fissi e dalle apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore, in conformità ai regolamenti (CE) nn. 1516/2007 e 1497/2007;
 - d) al comma 4 stabilisce le sanzioni da applicare agli operatori che non tengono il registro di apparecchiatura di cui al regolamento (CE) n. 1516/2007 o il registro di sistema di cui al regolamento (CE) n. 1497/2007;
 - e) al comma 5 stabilisce le sanzioni da applicare agli operatori che tengono i registri di cui al precedente comma 4 in modo incompleto, inesatto o comunque non conforme alle disposizioni del regolamento e dei regolamenti (CE) nn. 1497/2007 e 1516/2007. Stabilisce, altresì, le sanzioni da applicare agli operatori che non rispettano il formato di cui citato decreto 27 gennaio 2012, n. 43;
 - f) al comma 6 stabilisce le sanzioni da applicare agli operatori che non mettono a disposizione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che si avvale dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), e della Commissione, i registri di cui al comma 4.

- **Articolo 4.** Individua le sanzioni per la violazione da parte degli operatori e delle imprese degli obblighi in materia di recupero di gas fluorurati. In particolare:
 - a) al comma 1 stabilisce le sanzioni da applicare agli operatori delle apparecchiature fisse di refrigerazione, di condizionamento d'aria e di pompe di calore, delle apparecchiature contenenti solventi, degli impianti di protezione antincendio e degli estintori e dei commutatori ad alta tensione che non si avvalgono di persone certificate ai sensi del citato decreto 27 gennaio 2012, n. 43, per le attività di recupero dei gas fluorurati contenuti in dette apparecchiature durante la loro riparazione o manutenzione, al fine di assicurarne il riciclaggio, la rigenerazione o la distruzione;
 - b) al comma 2 stabilisce le sanzioni da applicare alle imprese che, nell'effettuare il recupero dei gas fluorurati dagli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2006/40/CE, non si avvalgono di personale in possesso dell'attestato di cui al citato decreto 27 gennaio 2012, n. 43;
 - c) al comma 3 stabilisce le sanzioni da applicare ai proprietari di contenitori ricaricabili o non ricaricabili giunti a fine vita che li hanno utilizzati a scopo di trasporto o stoccaggio, che non provvedono al recupero dei gas fluorurati al fine di assicurarne il riciclaggio, la rigenerazione o la distruzione.

- **Articolo 5.** Individua le sanzioni per la violazione degli obblighi a carico delle imprese. In particolare:

- a) al comma 1 stabilisce le sanzioni da applicare alle imprese interessate che, nell'ambito delle attività di contenimento e recupero previste dal regolamento, prendono in consegna gas fluorurati ad effetto serra avvalendosi di personale non in possesso del pertinente certificato di cui al citato decreto 27 gennaio 2012, n. 43;
 - b) al comma 2 stabilisce le sanzioni da applicare alle imprese che svolgono le attività di installazione, manutenzione o riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore e di impianti fissi di protezione antincendio e di estintori, senza essere in possesso del pertinente certificato di cui al citato decreto 27 gennaio 2012, n. 43.
- **Articolo 6.** Individua le sanzioni per la violazione degli obblighi in materia di trasmissione delle informazioni, in particolare:
- a) al comma 1 stabilisce le sanzioni da applicare ai produttori, agli importatori o agli esportatori che non trasmettono, entro il 31 marzo di ogni anno, alla Commissione europea e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (che si avvale dell'ISPRA) la relazione sulle quantità di F-gas prodotte, importate o esportate;
 - b) al comma 2 stabilisce le sanzioni da applicare ai produttori, agli importatori o agli esportatori che trasmettono la relazione di cui al comma 1 in modo incompleto, inesatto o comunque non conforme alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1493/2007;
 - c) al comma 3 stabilisce le sanzioni da applicare agli operatori delle applicazioni fisse di refrigerazione, di condizionamento d'aria, di pompe di calore, nonché dei sistemi fissi di protezione antincendio contenenti 3 kg o più di gas fluorurati ad effetto serra, che non trasmettono, entro il 31 maggio di ogni anno, le informazioni riguardanti la quantità di emissioni in atmosfera di F-gas al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (che si avvale dell'ISPRA);
 - d) al comma 4 stabilisce le sanzioni da applicare agli operatori che trasmettono le informazioni di cui al comma 3 in modo incompleto, inesatto o, comunque, non conforme alle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 2, del citato decreto 27 gennaio 2012, n. 43.
- **Articolo 7.** Individua le sanzioni da applicare a chiunque immette in commercio i prodotti e le apparecchiature di cui all'articolo 7 del regolamento sprovvisti di etichetta o con etichetta non conforme al formato previsto dal regolamento (CE) n. 1494/2007.
- **Articolo 8.** Individua le sanzioni per la violazione dei divieti d'uso di esafluoruro di zolfo (SF₆) o di preparati a base di SF₆ nella pressofusione del magnesio e per il riempimento dei pneumatici.
- **Articolo 9.** Stabilisce le sanzioni per la violazione dei divieti di immissione in commercio di prodotti e apparecchiature che contengono F-gas elencati all'allegato II del regolamento.
- **Articolo 10.** Individua le sanzioni da applicare alle imprese che non si iscrivono al Registro delle persone e delle imprese certificate di cui all'articolo 13 del citato decreto 27 gennaio 2012, n. 43.
- **Articolo 11.** Definisce le modalità di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie. In particolare, stabilisce che alla vigilanza ed all'accertamento delle violazioni provveda il Ministero dell'ambiente, attraverso il Nucleo operativo ecologico dei Carabinieri (NOE), mentre all'irrogazione delle stesse sanzioni provvederà il Prefetto, ai sensi dell'articolo 17,

comma 1, della legge 24 novembre 1981, n.689, sulla base di un rapporto dell'agente accertatore contenente la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni.

- **Articolo 12.** Stabilisce che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni previste dal decreto in esame siano versate all'entrata del bilancio dello Stato.
- **Articolo 13.** Introduce una clausola di invarianza finanziaria volta a specificare che dall'esecuzione del decreto legislativo non deriveranno nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
- **Articolo 14.** Introduce disposizioni finali che indicano che alle sanzioni amministrative pecuniarie previste non si applica il pagamento in misura ridotta.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Come previsto all'articolo 13, dalla clausola di invarianza della spesa, dalla attuazione delle disposizioni del decreto in esame non deriveranno nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le Amministrazioni ed i soggetti pubblici interessati provvederanno, infatti, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente agli adempimenti previsti dallo stesso decreto, vale a dire all'accertamento ed alla irrogazione delle sanzioni penali o amministrative a carico di soggetti privati che violino gli obblighi introdotti dal regolamento (CE) n.842/2006, come attuato dal decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n.43.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Amministrazione proponente:

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Titolo: : Schema di decreto legislativo recante sanzioni per la violazione delle disposizioni derivanti dal regolamento (CE) n.842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra.

Referente: Giovanna Amidei

tel. 06/57225652

e-mail amidei.giovanna@minambiente.it

PARTE I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo

Il presente schema di decreto legislativo è stato predisposto ai sensi dell'articolo 1 della legge 15 dicembre 2011, n. 217 (Legge comunitaria 2010), che prevede una delega al Governo per adottare la disciplina sanzionatoria per le violazioni degli obblighi introdotti dai regolamenti comunitari pubblicati alla data della sua entrata in vigore, al fine di introdurre le sanzioni per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n.842/2006 ed ai regolamenti (CE) n. 1493/2007, n. 1494/2007, n. 1497/2007, n. 1516/2007, n. 303/2008, n. 304/2008, n. 305/2008, n. 306/2008, n. 307/2008 e n. 308/2008, come attuati dal decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43.

Lo schema di decreto legislativo, da emanare ai sensi dell'articolo 14 della legge n.400/1988, è da considerarsi a tutti gli effetti quale misura necessaria per l'attuazione del regolamento (CE) n. 842/2006, in quanto l'articolo 13 di detto regolamento demanda agli Stati membri la definizione di norme sulle sanzioni da applicare in caso di violazione delle sue disposizioni.

In particolare, l'articolo 13 del regolamento (CE) n. 842/2006 richiede che:

- a) gli Stati membri emanino norme sulle sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni del regolamento comunitario;
- b) gli Stati membri adottino tutti i provvedimenti necessari per garantire l'applicazione di tali norme;
- c) le sanzioni emanate siano efficaci, proporzionate e dissuasive;
- d) gli Stati membri notificano le norme sulle sanzioni alla Commissione europea entro il 4 luglio 2008;
- e) gli Stati membri notificano immediatamente ogni successiva modifica che possa incidere sull'applicazione di dette norme.

2) Analisi del quadro normativo nazionale

Il quadro normativo nazionale di riferimento è costituito dal regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra e dai regolamenti di esecuzione (CE) n.303/2008, n.304/2008, n.305/2008, n.306/2008, n.307/2008, n.308/2008, n.1493/2007, n.1494/2007, n.1497/2007, n.1516/2007, e, per quanto riguarda la specificazione delle pene e delle sanzioni, è costituito dal codice penale vigente.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e regolamenti vigenti

Lo schema di decreto legislativo in esame non ha incidenza diretta su leggi e regolamenti vigenti.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie ed a statuto speciale nonché degli enti locali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma della Costituzione

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

La disciplina recata dal presente decreto attiene, infatti, alla materia della tutela dell'ambiente che, ai sensi dell'articolo 117, comma 1, lettera s), della Costituzione è riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazione e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa

Non sono previste rilegificazioni di norme delegificate.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter

Non vi sono progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

1) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario

Il provvedimento legislativo in esame dà attuazione ad un regolamento comunitario e non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

2) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto

La Commissione europea ha emesso un parere motivato ai sensi dell'articolo 258 TFUE nei confronti dell'Italia (C(2011)8484) per inadempimento degli obblighi derivanti, fra gli altri, dall'articolo 13 (2) del regolamento (CE) n. 842/2006 (Procedura d'infrazione 2011/2203).

3) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali

Il provvedimento legislativo in esame non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

4) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto

Non sono pendenti giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

5) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto

Non sono pendenti giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

6) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea

Molti Stati membri dell'UE hanno già introdotto nella propria normativa nazionale le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni contenute nel regolamento.

PARTE III - ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso

Il provvedimento in esame non introduce nuove definizioni.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi

I riferimenti normativi contenuti nel provvedimento in esame sono corretti.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti

Non si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo

L'intervento normativo non comporta effetti abrogativi.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente

Il provvedimento in esame non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo

Non risultano altre deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione

Il provvedimento all'esame non prevede successivi atti attuativi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi

Per la predisposizione dell'intervento normativo sono stati utilizzati dati statistici disponibili a livello nazionale.

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

Amministrazione proponente:

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Titolo: schema di decreto legislativo recante sanzioni per la violazione delle disposizioni derivanti dal regolamento (CE) n.842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra.

Referente: Giovanna Amidei

tel. 06/57225652

e-mail amidei.giovanna@minambiente.it

SEZIONE 1 - IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

A) Sintetica descrizione del quadro normativo vigente

L'intervento regolatorio è stato predisposto ai sensi dell'articolo 1 della legge 15 dicembre 2011, n. 217 (Legge comunitaria 2010), che prevede una delega al Governo per adottare la disciplina sanzionatoria per le violazioni degli obblighi introdotti dai regolamenti comunitari pubblicati alla data della sua entrata in vigore, al fine di introdurre le sanzioni per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n.842/2006 ed ai regolamenti (CE) n. 1493/2007, n. 1494/2007, n. 1497/2007, n. 1516/2007, n. 303/2008, n. 304/2008, n. 305/2008, n. 306/2008, n. 307/2008 e n. 308/2008, come attuati dal decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43.

Il quadro normativo nazionale di riferimento è costituito dal codice penale vigente.

B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione

Il regolamento (CE) n. 842/2006, ancorché direttamente applicabile, demanda agli Stati membri l'emanazione di norme sulle sanzioni in caso di violazione delle disposizioni da esso previste.

Pertanto, l'intervento regolatorio è da considerarsi a tutti gli effetti quale misura necessaria in quanto l'Italia non dispone attualmente di un sistema sanzionatorio in merito, con la conseguenza che i predetti comportamenti attualmente non sono sanzionati.

C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.

Attualmente la violazione delle disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 842/2006 e dai regolamenti (CE) n. 1493/2007, n. 1494/2007, n. 1497/2007, n. 1516/2007, n. 303/2008, n. 304/2008, n. 305/2008, n. 306/2008, n. 307/2008 e n. 308/2008, come attuati dal decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, non è configurata come reato dalle norme vigenti. Inoltre, con l'intervento regolatorio il nostro ordinamento si conforma all'obbligo di prevedere un sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del suddetto regolamento. In

tal modo si vuole sopperire alla mancanza di una efficace deterrenza alla violazione delle disposizioni del citato regolamento comunitario.

Non esistono, attualmente, dati statistici di riferimento in quanto le nuove condotte sanzionate con l'intervento regolatorio erano sfornite, prima d'ora, di qualunque previsione sanzionatoria.

D) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento.

Il nuovo intervento regolatorio si pone l'obiettivo di sanzionare la violazione delle disposizioni previste dal predetto regolamento comunitario, attualmente non prevista come reato.

Gli indicatori che consentiranno successivamente di verificare lo stato di raggiungimento degli obiettivi saranno le valutazioni statistiche redatte dagli uffici competenti, dalle quali emergerà l'effettiva concreta portata della normativa introdotta. Inoltre, l'incidenza positiva dell'intervento regolatorio sulla tutela ambientale sarà verificata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare attraverso le strutture tecniche e amministrative già esistenti. Ulteriore indice del raggiungimento degli obiettivi prefissati sarà il rapporto fra la diminuzione nel tempo dei comportamenti sanzionati e la diminuzione dei livelli effettivi di gas fluorurati in atmosfera.

E) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento legislativo

Destinatari dell'intervento regolatorio sono:

- il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- i prefetti territorialmente competenti.

SEZIONE 2 - PROCEDURE DI CONSULTAZIONE

L'amministrazione proponente non ha ritenuto necessario attivare alcuna procedura di consultazione in fase di stesura dello schema di decreto, in quanto i soggetti interessati erano stati ampiamente consultati in fase di definizione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, concernente le modalità di attuazione del citato regolamento (CE) n. 842/2006.

Sull'intervento normativo è previsto venga acquisito formalmente il parere delle competenti commissioni parlamentari.

SEZIONE 3 - VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO ("Opzione zero")

L'opzione di non intervento non è percorribile stante l'obbligo per gli Stati membri di recepire nel diritto interno le norme comunitarie. La mancata attuazione, fra gli altri, dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 842/2006 ha determinato l'apertura di una procedura di infrazione da parte della Commissione europea nei confronti dell'Italia per violazione dell'obbligo di adottare disposizioni sanzionatorie da applicare in caso di violazione delle sue disposizioni (Procedura d'infrazione 2011/2203).

SEZIONE 4 - VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE DI INTERVENTO REGOLATORIO

Nel merito non sono emerse opzioni alternative in quanto i comportamenti che si vanno a sanzionare sono quelli già individuati dal decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43. Quanto alla natura delle sanzioni, la scelta è stata vincolata in quanto la direttiva 2008/99/CE, sulla tutela penale dell'ambiente, impone di sanzionare penalmente la violazione degli obblighi introdotti dal regolamento in questione, mentre, per quanto riguarda l'equità delle sanzioni ci si è attenuti ai criteri stabiliti dalla legge delega. Quindi l'intervento stesso non presenta aspetti ulteriori di discrezionalità.

SEZIONE 5 - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA

A) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti.

Dall'analisi delle principali cause di emissioni di gas fluorurati ad effetto serra, è risultato che il contributo maggiore è dovuto all'inappropriata manutenzione degli impianti e delle apparecchiature che li contengono ed alla carente preparazione del personale che effettua tali operazioni.

Dette analisi hanno fortemente raccomandato l'adozione di una normativa comunitaria, come evidenziato dalla Valutazione d'Impatto predisposta a corredo della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio su taluni gas fluorurati ad effetto serra (doc. 12179/03-ENV 433-CODEC 1115).

Il nuovo intervento regolatorio, con l'introduzione di uno specifico apparato sanzionatorio, contribuirà a rafforzare l'applicazione delle disposizioni del regolamento comunitario in questione.

I Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della giustizia, nel definire il nuovo intervento regolatorio, hanno dato attuazione all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 842/2006 che introduce l'obbligo di stabilire sanzioni per la violazione delle sue disposizioni.

B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.

Non risultano svantaggi dall'opzione prescelta. Al contrario l'intervento normativo si propone di fornire strumenti efficaci per garantire l'applicazione delle disposizioni del regolamento comunitario, a vantaggio della tutela dell'ambiente e della salute della popolazione.

C) Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti.

Il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, prevede i seguenti obblighi informativi la cui violazione è sanzionata dal presente intervento regolatorio:

- la trasmissione, da parte dei produttori, degli importatori e degli esportatori di più di una tonnellata l'anno di gas fluorurati ad effetto serra trasmettono, di una relazione sulle quantità di tali gas prodotte, importate e/o esportate alla Commissione europea e all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA);
- la trasmissione, da parte degli operatori delle applicazioni fisse di refrigerazione, di condizionamento d'aria, di pompe di calore, nonché dei sistemi fissi di protezione antincendio contenenti 3 kg o più di gas fluorurati ad effetto serra, di una dichiarazione contenente informazioni riguardanti la quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati relativi all'anno precedente sulla base dei dati contenuti nel relativo registro di impianto al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il tramite dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

Inoltre, il regolamento (CE) n. 842/2006 prevede la notifica alla Commissione europea del sistema sanzionatorio adottato da ciascun Stato membro.

L'intervento regolatorio non introduce livelli di regolazioni in materia sanzionatoria superiori a quelli minimi imposti a livello comunitario.

D) Eventuale comparazione con altre opzioni esaminate.

Non è stata effettuata nessuna comparazione in quanto non sono emerse opzioni alternative effettivamente praticabili per i motivi indicati alla sezione IV.

E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.

Non esistono condizioni o fattori che possano incidere sull'immediata attuazione del nuovo intervento normativo in quanto le strutture sono già in grado di operare secondo le nuove norme senza aggravio per la finanza pubblica. Per quanto concerne i responsabili, sia a livello nazionale che locale, delle verifiche ai fini dell'erogazione delle sanzioni introdotte, gli stessi sono già in grado di operare attraverso le strutture esistenti e con il personale in dotazione.

SEZIONE 6 - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA' DEL PAESE

L'intervento regolatorio, introducendo chiarezza nel quadro normativo riguardante le sanzioni in materia ambientale e comportando anche un adeguamento a livello europeo, avrà sicuramente effetti positivi sulla competitività del Paese e, inoltre, influirà sul corretto funzionamento del mercato, imponendo comportamenti uniformi da parte degli operatori, che, diversamente, sarebbero sanzionati. Comunque, l'intervento regolatorio non introduce livelli di regolazioni in materia sanzionatoria superiori a quelli minimi imposti a livello comunitario.

SEZIONE 7 - MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio proposto

I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio proposto sono:

- il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- i prefetti territorialmente competenti.

B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento

Il provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

C) Strumenti per il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio

Non sono previste nuove forme di controllo e di monitoraggio dell'intervento regolatorio, pertanto queste saranno effettuate con le modalità già esistenti a cura dei soggetti responsabili dell'attuazione del decreto legislativo.

D) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente a V.I.R.

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare curerà l'elaborazione della verifica di impatto regolatorio, a cadenza biennale, avvalendosi dei dati forniti dai soggetti responsabili dell'attuazione del decreto legislativo, nei quali saranno presi in esame prioritariamente i seguenti aspetti:

- quantificazione e verifica nel tempo della diminuzione delle violazioni e conseguente diminuzione dei livelli di gas fluorurati nell'ambiente;
- analisi costi-benefici.

Dai riscontri effettuati potrà emergere l'esigenza di integrare o modificare l'intervento stesso considerato che gli indicatori statistici potranno rilevare nel corso di due anni se l'intervento è riuscito a realizzare l'auspicato abbattimento delle violazioni del regolamento comunitario.